

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2022, n. 093/Pres.

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Elenco regionale
Art. 3	Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale
Art. 4	Inserimento nell'elenco regionale
Art. 5	Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale
Art. 6	Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale
Art. 7	Contenuto, pubblicità e gestione dell'elenco regionale
Art. 8	Aggiornamento dell'elenco regionale
Art. 9	Sorteggio dei revisori
Art. 10	Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale
Art. 11	Disposizioni transitorie
Art. 12	Abrogazioni
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, di seguito denominato elenco regionale, istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), in base alla tipologia di Enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli Enti locali, nonché al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato Ordine, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della medesima legge regionale 18/2015.

2. Il presente regolamento definisce, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 18/2015.

Art. 2
(Elenco regionale)

1. L'elenco regionale è articolato nelle seguenti fasce e sottofasce:
- a) fascia 1: Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, Comunità di montagna e Comunità collinare del Friuli, suddivisa in due sottofasce:
 - 1) A Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti;
 - 2) B Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti, Comunità di montagna e Comunità collinare del Friuli;
 - b) fascia 2: Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

Art. 3
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 18/2015 e in conformità all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: <<Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario>>).

2. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali.

3. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
- b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un Ente locale per la durata di almeno tre anni.

4. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
- b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un Ente locale per la durata di almeno tre anni.

5. Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un Ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

6. In attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015, i soggetti iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine, che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 2 e non hanno svolto un incarico presso un Ente locale per la durata di tre anni, possono, a domanda, essere inseriti temporaneamente nella fascia 2, come revisori non esperti in revisione economico-finanziaria degli Enti locali, di seguito denominati revisori non esperti, per il periodo necessario a maturare il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1.

7. I revisori di cui al comma 6, a decorrere dalla data in cui maturano il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, sono esclusi dai sorteggi di fascia 2.

8. Per mantenere l'iscrizione nell'elenco regionale, i revisori di cui al comma 6, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal raggiungimento del requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, presentano domanda di inserimento in tale fascia. L'inserimento avviene con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, di seguito denominato Direttore del Servizio competente, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

9. I revisori di cui al comma 6, che maturano il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1 dopo il sorteggio, possono essere nominati quali componenti del collegio.

10. I revisori di cui al comma 8 mantengono gli incarichi in corso fino alla loro scadenza.

11. Lo svolgimento dei percorsi formativi avviene con le modalità ed i termini definiti nel programma di formazione di cui all'accordo previsto dall'articolo 26, comma 5, della legge regionale 18/2015.

Art. 4

(Inserimento nell'elenco regionale)

1. I richiedenti in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, commi 3, 4 e 5 sono inseriti nelle fasce e sottofasce dell'elenco regionale di cui all'articolo 2. L'inserimento avviene esclusivamente per le fasce e sottofasce richieste.

Art. 5

(Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale)

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco regionale, contenente gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, di seguito denominata Struttura regionale, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione.

2. Il modello di domanda è definito in accordo con gli Ordini territoriali e la domanda medesima deve essere corredata dal curriculum vitae del richiedente.

Art. 6

(Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale)

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 18/2015 è accertato nei confronti di tutti i richiedenti prima dell'iscrizione nell'elenco regionale. La Struttura regionale verifica l'iscrizione al registro dei revisori legali o all'Ordine e il conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché acquisisce altri dati utili, sulla base di informazioni periodiche comunicate dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti, previo accordo con i medesimi.

2. In qualsiasi momento la Regione può effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati.

Art. 7

(Contenuto, pubblicità e gestione dell'elenco regionale)

1. L'elenco regionale è formato con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, mediante l'inserimento dei soggetti richiedenti l'iscrizione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 18/2015 e di cui all'articolo 3.

2. L'elenco regionale riporta per ciascun revisore:

- a) il nome, il cognome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
- d) le fasce e sottofasce di Enti locali;
- e) la data e il numero di iscrizione nell'elenco regionale;
- f) la data di inizio e di fine sospensione.

3. L'elenco regionale è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sul sito internet istituzionale della Regione, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

4. L'elenco regionale è gestito telematicamente mediante funzionalità rese disponibili sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 8

(Aggiornamento dell'elenco regionale)

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale, le domande di iscrizione sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione avviene con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla trasmissione della domanda.

2. L'elenco regionale è aggiornato con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla richiesta di cancellazione dell'iscrizione o, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 3, dalla richiesta di integrazione o variazione delle fasce d'iscrizione.

3. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 18/2015 e di cui all'articolo 3. I revisori devono aver conseguito dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali.

4. Dal 1° al 15 gennaio di ogni anno i revisori attestano alla Struttura regionale il conseguimento di almeno trenta crediti formativi di cui al comma 3 con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. I revisori comunicano alla Struttura regionale il venir meno del requisito della residenza con dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

6. In qualsiasi momento la Regione può effettuare controlli a campione per accertare il permanere del possesso dei requisiti.

Art. 9 (Sorteggio dei revisori)

1. L'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario presso l'Ente locale richiedente è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione. La pubblicazione viene comunicata all'Ente locale interessato e agli Ordini. La manifestazione di disponibilità deve essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione.

2. La Struttura regionale esclude il professionista dal sorteggio a seguito di comunicazioni di sospensione dall'esercizio professionale da parte degli Ordini e degli Uffici ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

3. La Struttura regionale sorteggia una rosa di professionisti nel rispetto della previsione di cui all'articolo 27, commi 4 e 4.1, della legge regionale 18/2015, mediante procedura informatizzata.

4. I nominativi individuati ai sensi del comma 3 sono comunicati agli interessati e all'Ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

5. L'Ente locale comunica la nomina e il conferimento dell'incarico di revisore alla Struttura regionale entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

6. Qualora non risulti pervenuta alcuna domanda e il revisore dell'organo monocratico in scadenza non abbia manifestato la disponibilità a ricoprire un ulteriore incarico ai sensi dell'articolo 27, comma 2 bis, della legge regionale 18/2015, la Struttura regionale sorteggia una rosa di tre nomi in caso di revisore unico e di nove in caso di collegio, tra tutti i soggetti iscritti nell'elenco regionale e inseriti nella fascia o sottofascia di appartenenza dell'Ente per il quale si effettua il sorteggio e ne dà comunicazione all'Ente medesimo e ai soggetti interessati.

Art. 10 (Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale)

1. Il venir meno del requisito della residenza di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 18/2015 o del requisito relativo al conseguimento dei crediti formativi di cui all'articolo 8, comma 3, comporta la cancellazione dall'elenco regionale. La cancellazione dall'elenco regionale può avvenire anche su richiesta del soggetto interessato.

2. La Struttura regionale cancella il revisore dall'elenco regionale dandone comunicazione al soggetto interessato e all'Ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

3. I soggetti cancellati dall'elenco regionale non possono essere nominati e decadono dagli incarichi in corso.

4. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, o il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e la decadenza dagli incarichi in corso ai sensi dell'articolo 27, comma 9 bis, della legge regionale 18/2015. La Struttura regionale prende atto della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, o della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo n. 267/2000, e dichiara la decadenza del revisore dagli incarichi in corso, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'Ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico, ai sensi dell'articolo 27, comma 9 ter, della legge regionale 18/2015.

5. La Struttura regionale acquisisce dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti le informazioni relative a situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali, ne prende atto e adotta le determinazioni conseguenti.

Art. 11 (Disposizioni transitorie)

1. I revisori non esperti, iscritti nella fascia 2 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, che hanno maturato il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1 e non hanno richiesto tale passaggio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono esclusi dai sorteggi di fascia 2 a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo regolamento e per mantenere l'iscrizione nell'elenco regionale, presentano domanda di inserimento nella fascia 1 entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. L'inserimento avviene con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. I revisori non esperti di cui al comma 1 mantengono gli incarichi in corso fino alla loro scadenza.

3. I revisori non esperti di cui al comma 1 inseriti in fascia 1 dopo il sorteggio, possono essere nominati quali componenti del collegio.

4. I revisori non esperti di cui all'articolo 3, comma 6, che hanno variato la fascia d'iscrizione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono gli incarichi in corso fino alla loro scadenza.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 (Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
 - b) decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 243 (Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n.44).

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.